

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 2 ottobre 2006, prot. n. 15965

Incompatibilità di un consigliere comunale. Associazioni intercomunali.

Il consigliere comunale chiede di conoscere un parere in merito alle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità che potrebbero investire gli amministratori locali.

Più in particolare, si chiede se possa sussistere una causa di incompatibilità e/o ineleggibilità tra la carica di consigliere comunale e l'attività lavorativa di sotto ufficiale di polizia municipale, svolta in qualità di dipendente presso un comune diverso rispetto a quello in cui il soggetto è amministratore locale, atteso che i due comuni interessati intendono (unitamente ad altri comuni) costituire tra loro una associazione intercomunale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, avente per oggetto, tra gli altri, il servizio di polizia locale.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari.

Ciò premesso, giova considerare come un esame delle eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità che possono investire gli amministratori locali deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione, rifuggendo da qualsiasi tipo di estensione analogica delle stesse.

Come, infatti, evidenziato dal Ministero dell'Interno¹, si ritiene che le ineleggibilità e le incompatibilità non possano essere estese al di là dell'espressa previsione di legge. Infatti, la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità, prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi specificamente riferita alle cariche ivi indicate ed alle situazioni descritte e non ne sembra possibile l'estensione analogica, in considerazione del carattere tassativo e di stretto rigore che caratterizza le norme limitative in tema di esercizio delle cariche pubbliche elettive, alla luce della riserva di legge posta in materia dall'art. 51 della Costituzione.

Alla luce di un tanto, il caso in esame pare non possa farsi rientrare in nessuna ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità disciplinata dal D.Lgs. 267/2000.

La fattispecie che più potrebbe avvicinarsi a quella in esame è quella di cui all'articolo 60, comma 1, numero 7), il quale stabilisce che non è eleggibile a consigliere comunale il dipendente del comune per il rispettivo consiglio.

Nonostante gli innegabili rapporti che, con un'associazione intercomunale, si verrebbero a creare tra i comuni coinvolti, rimane incontestato il fatto che il consigliere comunale rimarrebbe formalmente dipendente di un comune distinto rispetto a quello in cui esercita le sue funzioni di amministratore locale.

Come già sopra sottolineato, stante la ratio sottesa a tutte le norme sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità, che, in quanto limitative del diritto di elettorato passivo garantito dall'articolo 51 della Costituzione, hanno carattere tassativo e non possono, quindi, essere applicate a situazioni non espressamente previste, ne consegue l'impossibilità di estendere la previsione di cui all'articolo 60 alla fattispecie in esame.

Quanto alla possibilità, avanzata dal soggetto richiedente, di inserire, in sede di predisposizione della convenzione attuativa, una clausola specifica che vieti ai dipendenti di svolgere l'attività lavorativa presso il comune in cui ricoprono la carica politica, pur non sussistendo alcun divieto ostativo al riguardo, si ritiene, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, non necessaria una tale previsione la quale potrebbe, tuttavia, costituire una semplice linea di condotta da adottarsi nella fase di concreta attuazione delle convenzioni.

¹ Si veda la risposta ad un quesito, pubblicata nella Guida agli enti locali de "Il Sole 24-Ore", n. 11 del 23 marzo 2002, in cui il Ministero dell'Interno ha inoltre affermato che la garanzia che le ineleggibilità e le incompatibilità siano poste da una norma di legge costituisce una forma di tutela nei confronti dei cittadini, ai quali viene assicurata, anche in tal modo, l'assoluta parità di condizioni sul territorio nazionale.

Infine, si rileva che, stante la varietà delle fattispecie concrete che potrebbero verificarsi, alcune delle quali tali da far nascere il dubbio dell'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità o, quantomeno, il sospetto che possa essere compromessa l'imparzialità e neutralità che deve sempre contraddistinguere lo svolgimento di una carica politica, si stanno effettuando valutazioni sull'opportunità di intervenire in via legislativa su tale argomento. Ciò anche alla luce ed in considerazione dei lavori che l'attuale Giunta regionale sta compiendo ai fini della predisposizione di un disegno di legge regionale sull'ordinamento degli enti locali.